

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 1, lettera a) e l'art. 2 della legge n.140/1999 (norme in materia di attività produttive) prevedono interventi finanziari del Ministero dell'Industria, del Commercio ed Artigianato in relazione a progetti e programmi industriali di elevato contenuto tecnologico e suscettibili di impiego "duale" (militare e civile) nei settori aeronautico, spaziale ed elettronico.

La normativa citata è volta ad istituire la strumentazione giuridica ed amministrativa per realizzare una politica industriale mirante al consolidamento ed allo sviluppo di settori a tecnologia avanzata strategici per quell'autonomia tecnologica del Paese, che è fattore-chiave per la sicurezza nazionale e insieme elemento trainante per la crescita del sistema industriale.

E' questo un obiettivo di notevole rilevanza - specialmente in uno scenario evolutivo caratterizzato nel contempo da crescita della competizione e da tendenze di aggregazione ed integrazione - in quanto la capacità di dominare tecnologie di punta a salvaguardia degli spazi indispensabili per una politica della sicurezza è condizione necessaria per il posizionamento dell'Italia nel novero dei paesi guida.

La puntuale ed analitica definizione della disciplina degli interventi del Ministero viene demandata dalla stessa legge n.140 (art.2, comma 2) ad un regolamento ad hoc, da emanarsi su proposta del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato nelle forme e con la procedura prevista dall'articolo 17, comma 1 della legge n.400/1988. Allo scopo di consentire al Parlamento un adeguato controllo sulla rispondenza del regolamento stesso ai principi direttivi indicati dal legislatore, la stessa legge, com'è noto prevede altresì che lo schema di regolamento debba essere sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

A fine di dare sollecito avvio all'operatività della stessa legge, il Ministero dell'Industria elaborava subito dopo la sua approvazione una prima proposta di Regolamento applicativo. Tale proposta veniva nello scorso novembre, sottoposta all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri e successivamente trasmessa al Consiglio di Stato, il quale formulava un parere interlocutorio (parere 1/100 reso nell'adunanza del 10 gennaio 2000). rappresentando tra l'altro l'esigenza di acquisire l'avviso del Dipartimento Politiche Comunitarie relativamente agli aspetti relativi alla compatibilità con l'ordinamento comunitario e quello del Ministero del Tesoro per gli aspetti di diretto interesse di detta Amministrazione.

Il Regolamento persegue due finalità di fondo:

assicurare il consolidamento e rafforzamento del patrimonio di competenze industriali funzionali alla sicurezza, per consentire al Paese di ragionevolmente posizionarsi con un ruolo comparabile al peso che ad esso oggettivamente compete nel quadro della collaborazione europea per la sicurezza;

porre le premesse affinché le capacità e competenze così acquisite nell'"high-tech" possano opportunamente avere applicazioni anche civili in tal modo garantendo un contributo anche al soddisfacimento di più estese esigenze della comunità .

In tale ottica assume notevole importanza l'esperienza di altri Paesi (e tra questi in

particolare gli Stati Uniti) che ritengono fondamentale avere costantemente un quadro aggiornato sulle esigenze di sviluppo di tecnologie "sensibili" per la sicurezza nazionale e a tale scopo curano periodicamente un sistematico "technology assessment" in materia. Parallelamente va tenuto conto che la "sensibilità" di tecnologie innovative viene inevitabilmente a degradare nell'arco di qualche anno dal loro sviluppo (in quanto anche altri Paesi riescono sia pure come "follower" a realizzare sviluppi analoghi oppure in qualche modo ad acquisirne il know-how"). Secondo la prassi consolidata in ambito di coordinamenti internazionali per la sicurezza, in questo primo periodo (trascorso il quale ne verrà consentito un esteso utilizzo), l'impiego delle dette tecnologie viene controllato affinché esso risulti una leva in funzione degli interessi politici del Paese.

In base a tali considerazioni, si è ritenuto opportuno, per meglio realizzare gli obiettivi della legge n.140, procedere ad una revisione della proposta di Regolamento applicativo, in modo da tener conto in modo pienamente adeguato delle connessioni tra sviluppi tecnologici oggetto degli interventi ed esigenze della sicurezza nazionale. In particolare si è ravvisata l'opportunità di prevedere che:

sia individuato a monte e mantenuto adeguatamente aggiornato il "quadro" delle tecnologie "sensibili" per la sicurezza nazionale che lo Stato ritiene opportuno e/o necessario siano sviluppate dalla industria nazionale, anche in considerazione dei probabili impatti che tali sviluppi potranno successivamente avere nel campo delle applicazioni civili. La definizione e l'aggiornamento di tale quadro dovrà essere realizzata attraverso il concerto dei Ministeri dell'Industria, della Difesa e degli Esteri con il supporto di esperti (nell'ambito dell'apposito Comitato da costituirsi nel MICA ai fini della stessa Legge n.140);

con riferimento a tale "quadro" le imprese possano proporre progetti per lo sviluppo di tecnologie "sensibili" chiedendo l'intervento del Ministero dell'Industria, il quale potrà concedere un finanziamento, congruo ma comunque parziale, delle attività di progetto fino alla realizzazione di preserie industrializzate ed alla loro "campalizzazione" (cioè verifica della loro operatività).

E' stato considerato che, a completamento delle attività di progetto, potrebbe palesarsi - dati i risultati raggiunti di particolare rilevanza per le finalità pubbliche - un interesse della Amministrazione alla proprietà del progetto stesso. Si è pertanto ritenuto opportuno - in analogia alla normativa riguardante tematiche simili (ad esempio, quella riguardante i brevetti) - prevedere la facoltà dell'Amministrazione Pubblica di acquisire detta proprietà. In tal caso all'azienda dovrebbe essere riconosciuto un corrispettivo che assicuri la copertura totale dei costi per la parte non coperta da finanziamento, oltre al riconoscimento di un compenso d'impresa. In caso di mancato esercizio di tale facoltà, il progetto resterà in proprietà dell'impresa. Resta fermo che in tale caso le Amministrazioni pubbliche potranno sempre acquisire - per le finalità istituzionali - i prodotti realizzati in base al progetto stesso, ad un prezzo che ovviamente dovrà tenere conto dell'avvenuto finanziamento pubblico (almeno parziale) dei costi non ricorrenti.

E' stato altresì tenuto conto - in linea con l'intenzione del legislatore di favorire le opportunità di utilizzo industriale e commerciale delle tecnologie sviluppate - che i prodotti realizzati in base ai progetti finanziati dal Ministero dell'Industria utilizzando tecnologie "sensibili" possano, una volta che la "sensibilità" delle tecnologie in questione vada considerata "degradata", essere offerti sul mercato commerciale. In tal caso, ferma restando da un lato l'esigenza che l'impresa corrisponda "royalties" all'Erario in relazione agli interventi ottenuti per le attività di sviluppo ed industrializzazione, viene previsto che il Ministero dell'Industria potrà, come indicato all'art. 2 della legge n.140, effettuare interventi a sostegno della commercializzazione.

La proposta di Regolamento così rielaborata - come indicato dal Consiglio di Stato - è stata sottoposta all'esame:

dal Ministero del Tesoro che ha espresso il pieno parere favorevole con nota 0007959 del 15 marzo 2000 (allegato 1);

dal Dipartimento delle Politiche Comunitarie, il quale con nota n. 7158 del 19 luglio 2000 (allegato 2) - ritenendo essenziale lo scopo del legislatore di intervenire a favore delle imprese per la realizzazione di presidi innovativi indispensabili per la difesa e sicurezza del Paese - ha espresso ravviso (sulla base dell'art. 296 del Trattato) che non sorga obbligo di preventiva "notifica" dello schema di provvedimento normativo alla C.E., prospettando solo la necessità che esso sia "comunicato". Si ricorda che in tal caso non sorge per il Governo italiano l'obbligo di interrompere l'iter approvativo come invece si renderebbe necessario in caso di "notifica".

Lo schema di Regolamento quale risulta dalla sopra menzionata revisione consta di quattordici articoli.

**L'articolo 1** precisa le finalità degli interventi di cui all'art.2 della legge n.140, puntualizzando - consequenzialmente a quanto sopra ricordato in merito alle strette connessioni tra alta tecnologia e sicurezza nazionale - quale obiettivo di fondo degli interventi stessi il rafforzamento delle capacità e competenze dell'industria nazionale nel campo delle tecnologie innovative funzionali alla detta sicurezza nazionale, comunemente definite "tecnologie sensibili".

Sono confermati, in coerenza con le prescrizioni della legge, i tre settori (che, d'altro canto, sono quelli ad alta tecnologia di tipica valenza strategica) per i quali sono previsti gli interventi del Ministero (aeronautico, spaziale ed elettronica high-tech), ribadendo che gli interventi stessi potranno riguardare sia progetti o programmi nazionali sia la partecipazione di imprese italiane a programmi internazionali.

La definizione nel concreto dell'elenco delle tecnologie "sensibili" di cui si ravvisa l'esigenza di promuovere lo sviluppo deve opportunamente avvenire in modo dinamico in considerazione dell'evoluzione del complessivo scenario di riferimento. In analogia alla prassi seguita da altri Paesi, quale ad esempio gli Stati Uniti, sia l'individuazione originaria sia i successivi aggiornamenti, da realizzarsi secondo le necessità, sono pertanto demandate a provvedimenti ad hoc dell'Amministrazione. In particolare il comma 2 prevede analisi collegiali (curate da rappresentanti dei Ministeri interessati - tra cui l'Autorità per la

Sicurezza - e da esperti dei settori) e il successivo provvedimento del Ministro dell'Industria.

Con l'**articolo 2** si intende - come richiesto dalla lettera f) dell'articolo 2 della legge n. 140 - definire i modi per un ottimale coordinamento degli interventi. Si è ritenuto, anche sulla base di una positiva e consolidata esperienza nell'attuazione di leggi aventi finalità e strumentazioni di intervento simili, che una soluzione opportuna debba essere rappresentata:

- da un lato, da una sistematica emanazione di indirizzi politico-amministrativi da parte del Ministro dell'Industria nell'esercizio delle funzioni previste dal Decreto legislativo n.80/1999, peraltro opportunamente stabilendo - in considerazione della materia - l'obbligo di sentire il Ministro della Difesa;
- dall'altro dalla costituzione di un Comitato ad hoc nell'ambito del Ministero dell'Industria.

La composizione di tale Comitato è stata prevista - in coerenza con quanto prescritto dalla stessa norma legislativa - in modo da soddisfare la duplice esigenza sia di assicurare una adeguata rappresentanza delle Amministrazioni interessate alle attività dei settori considerati dall' articolo 2 della Legge n.140 sia di garantire la presenza di una componente di esperti altamente qualificati con competenze in tutti gli anzidetti settori.

Lo schema di regolamento, al fine di evitare situazioni di obiettiva incompatibilità come richiesto nel citato articolo 2, lettera f) della legge n.140, prescrive che gli esperti non possano durante il periodo di partecipazione ai Comitato e un congruo periodo successivo avere in essere rapporti duraturi (non solo di lavoro subordinato ma anche di collaborazione coordinata, e continuativa o di partecipazione agli organi sociali) con imprese dei settori interessati. Viene data attuazione alla prescrizione di legge relativa alla determinazione, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, di un compenso agli esperti.

Con l'**articolo 3** viene definita l'area dei destinatari potenziali degli interventi, precisando che deve trattarsi di imprese, ovviamente di nazionalità italiana, che rispondano a tre requisiti da ritenersi fondamentali alla luce dell'obiettivo di promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie strategiche di rilevanza per la sicurezza nazionale:

- possesso di abilitazione di sicurezza,
- possesso di adeguate certificazioni di qualità,
- presenza consolidata, in quanto costituenti la preminente area di operatività, nei tre settori di intervento presi in considerazione dalla legge.

Quale parametro di riferimento per verificare la sussistenza di quest'ultimo requisito si tiene conto - in analogia con quanto previsto per l'applicazione di normative simili - della componente di fatturato medio degli ultimi tre esercizi.

L'**articolo 4** contiene una disciplina analitica in merito alle attività ammissibili agli interventi.

Viene specificato che:

- gli interventi possono riferirsi soltanto a progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi

prodotti ovvero ad un significativo e sostanziale miglioramento di prodotti esistenti:

- sono ammissibili - come specificato al comma 2 - le attività di esecuzione di studi, progettazione, sviluppo, realizzazione di dimostratori e prototipi, industrializzazione e prove fino alla cosiddetta "campalizzazione", cioè alla verifica sul "campo" della operatività del prototipo o delle pre-serie industrializzate;
- di norma non possono essere ammessi agli interventi progetti o programmi per i quali le attività di responsabilità delle imprese italiane siano subcommesse all'estero in misura non inferiore ad un terzo; in ogni caso le attività sub-commesse fuori dall'U.E. non possono superare il 25% (comma 1).

Viene altresì previsto che non possono essere effettuati interventi se prima della domanda sia stato realizzato oltre il 30% delle attività (comma 3). In analogia con la normativa riguardante gli incentivi alla ricerca, sono comunque esclusi dagli interventi i costi sostenuti prima della domanda.

In attuazione della norma dell'articolo 2, lettera d) della Legge, viene escluso il cumulo con i benefici di altre norme agevolative (comma 4). Sono escluse altresì le attività effettuate su commessa di terzi senza oneri per l'impresa. Per una prima fase di applicazione della legge si è ritenuto opportuno prevedere il finanziamento anche di attività realizzate prima della presentazione della domanda (purchè successive all'approvazione della legge n.140) e l'ammissione agli interventi della stessa Legge n.140 di programmi che per le fasi preliminari abbiano goduto dei benefici della legge n.808 e della legge n.46 (Fondo Ricerca Applicata e Fondo Innovazione Tecnologica), ovviamente per le fasi ulteriori.

**L'articolo 5**, con il proposito di dare concretezza a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1 della legge n.140 (attribuzione di preminenza a programmi o progetti), definisce analiticamente i criteri in base ai quali riconoscere la preminenza dei progetti o programmi per i quali viene richiesto l'intervento del Ministero. Si prevede, in particolare, che dovranno essere valutati i seguenti elementi:

- la potenzialità di accrescere l'autonomia dell'industria nazionale nel campo delle "tecnologie sensibili" attraverso sviluppi caratterizzati da significativa innovazione;
- la capacità di suscitare la partecipazione della comunità scientifica nazionale ad elementi qualificanti dei medesimi progetti e programmi in modo da rafforzare i necessari legami tra industria e predetta comunità scientifica;
- a potenzialità di allinearsi allo stato dell'arte nelle tecnologie chiave, di porsi sul "front-edge" in un adeguato numero di settori specialistici e di accrescere le capacità di gestione sistemistica: elementi questi significativi per il rafforzamento della competitività in ambito internazionale;
- la idoneità a promuovere uno sviluppo significativo di una componente qualificata di PMI nell'ambito dell'industria high-tech;
- la capacità di sviluppare un sempre più significativo inserimento delle imprese italiane nelle collaborazioni internazionali (e segnatamente europee) ricercando l'assunzione di ruoli adeguati).

Inoltre - in considerazione anche delle problematiche delle risorse umane che risultano determinanti ai fini di un equilibrato sviluppo del sistema - va considerata anche la potenzialità al consolidamento e sviluppo di occupazione qualificata specialmente nelle aree

in crisi di sviluppo oppure colpite da declino industriale.

A fronte delle attività in questione **l'articolo 6**, comma 1 prevede la concessione di finanziamenti diretti nella misura del 70% dei costi per i programmi o progetti valutati di livello "elevato" (a tale scopo occorre che il programma risponda a sei dei sette criteri dell'ar.5 del Regolamento) e del 60% di quelli valutati di livello "buono" (in tal caso è richiesta la rispondenza del programma a quattro dei suddetti criteri); tali percentuali sono elevate di cinque punti per i progetti o programmi realizzati nell'area depresse. Nel medesimo articolo 6, in linea con quanto disposto dall'articolo 2, lettera d) della Legge, è previsto al comma 3, che il Ministero può, quale alternativa ai finanziamenti diretti assumere impegni pluriennali per il pagamento agli istituti di credito, che abbiano concesso mutui alle imprese, delle rate di ammortamento (capitale ed interessi);

Le imprese interessate, in luogo dei finanziamenti diretti, possono chiedere contributi in conto interessi correlati a mutui quindicennali contratti con istituti di credito per un importo pari alla totalità dei costi delle attività; tali contributi dovrebbero consentire di compensare gli oneri finanziari conseguenti ai mutui stessi (comma 4). Al comma 2 dello stesso articolo 6 sono indicate le regole per l'individuazione e il calcolo dei costi ammissibili: si sottolinea che sono state largamente tenute presenti le esperienze di applicazione di precedenti leggi di incentivo.

**L'articolo 7** disciplina la procedura per la ammissione agli interventi.

La procedura stessa viene avviata con la presentazione da parte dell'impresa interessata di domanda di intervento. Ai primi tre commi vengono definiti gli elementi da indicarsi da parte delle imprese all'anno della presentazione delle domande, unitamente alla documentazione richiesta a corredo. Gli schemi relativi sono riportati nell'Allegato A del Regolamento stesso.

Gli elementi anzidetti dovrebbero essere idonei a consentire una adeguata valutazione dei progetti o programmi proposti; viene peraltro opportunamente prevista la facoltà degli Uffici del Ministero di chiedere elementi e documentazioni integrative (anche attraverso audizioni).

Si è ritenuto parimenti opportuno, anche alla luce di esperienze relative ad analoghi interventi di finanziamento della Amministrazione pubblica, prevedere la possibilità di richiesta di relazioni di esperti esterni.

Viene previsto che a seguito della presentazione della domanda l'iter si articola in quattro fasi:

- verifica delle condizioni di ammissibilità della domanda stessa, a cura della Direzione generale competente (Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività);
- verifiche da parte del Comitato di cui all'articolo 2 della preminenza del progetto o programma tenendo conto dei criteri definiti al precedente art. 5; da tale verifica discende la valutazione circa il livello "elevato", "medio" del medesimo progetto o programma;
- emanazione del provvedimento del Direttore Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività per l'ammissione del programma o progetto agli interventi di legge e definizione degli interventi stessi;
- comunicazione del provvedimento all'impresa interessata e sua accettazione.

Negli **articoli 8 e 9** sono contenute le regole riguardanti le erogazioni e gli accertamenti. Relativamente alla materia delle erogazioni, in sintesi, viene previsto, all'articolo 8, che:

i finanziamenti diretti vengono erogati in base a rendiconti annuali;  
l'erogazione dei contributi in conto interessi viene effettuata con cadenza annuale in base all'esposizione media nei confronti dell'istituto mutuante;  
nel caso di ricorso - in luogo di finanziamenti diretti - a mutui bancari con il servizio a carico dell'Erario, i mutui stessi verranno erogati all'impresa seguendo criteri analoghi a quelli dei suddetti finanziamenti diretti.

La materia degli accertamenti è disciplinata dall'articolo 9, il quale prevede, per i necessari accertamenti tecnici ed amministrativi riguardanti le attività di progettazione, sviluppo ed industrializzazione, la costituzione di una Commissione ad hoc per ognuno dei programmi o progetti.

Tale Commissione effettua accertamenti a conclusione del progetto o programma (le erogazioni fino all'80% hanno luogo senza accertamenti sulla base dei rendiconti delle imprese).

**L'articolo 10** considera l'ipotesi in cui insorgano variazioni rispetto a quanto originariamente previsto per un programma o progetto ammesso ad interventi del Ministero. In analogia alla normativa prescritta per interventi simili a beneficio di imprese industriali, viene stabilito l'obbligo delle imprese a comunicare tempestivamente al Ministero le variazioni circa oggetto, modi costi e tempi di realizzazione del programma o progetto; e ciò allo scopo di porre il Ministero stesso in grado di valutare eventuali riflessi sulla validità del programma o progetto. Viene altresì previsto che:

nel caso in cui le variazioni incidano negativamente sulla validità del programma o progetto inducendo a non ritenerne l'utile la prosecuzione, gli interventi verranno interrotti;  
qualora le variazioni siano imputabili a gravi inadempienze dell'impresa può addivenirsi alla revoca anche totale degli interventi e a penali adeguate. Viene altresì precisato che per l'integrazione dei benefici in relazione a maggiori fabbisogni dovrà essere reiterata la procedura già seguita.

Uno dei progetti o programmi, per la cui realizzazione il Ministero sia intervenuto contribuendo alla sua copertura finanziaria, può conseguire risultati che siano strategici per il consolidamento di quella base di tecnologie e competenze necessarie per la sicurezza nazionale. Come evidenziato precedentemente, è opportuno che la normativa secondaria disciplini la possibilità di acquisizione di tale progetto o programma al patrimonio dello Stato per i superiori interessi della sicurezza nazionale.

**L'articolo 11** disciplina l'esercizio della facoltà di tale acquisizione con la ricezione della vigente normativa relativa all'esproprio di diritti di brevetti per motivi di esigenza della sicurezza nazionale.

Viene per contro riconosciuto alle imprese che abbiano realizzato il progetto o programma un diritto di priorità per quanto concerne l'assegnazione di commesse di produzione basate sulle tecnologie acquisite dall'Amministrazione.

All' comma 3 viene precisato che lo Stato, se in caso di mancato esercizio della facoltà di acquisizione, acquisterà produzioni basate sul progetto parzialmente finanziato, dovrà utilizzare un prezzo che sconti opportunamente il finanziamento stesso.

Gli articoli 12 e 13 disciplinano l'utilizzo industriale e commerciale dei progetti o programmi oggetto degli interventi del Ministero dell'Industria.

**All'articolo 12** è previsto che, in caso di commercializzazione, all'Erario dovranno essere pagate "royalties" da definirsi attraverso opportune convenzioni tra Ministero dell'industria ed impresa. Analoghe royalties dovranno essere corrisposte in caso di commercializzazione su licenza di prodotti basati su progetti acquisiti al patrimonio dello Stato.

In relazione ad operazioni di utilizzo industriale e commerciale, il Ministero dell'Industria potrà operare interventi a favore delle imprese in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 lettera b) della legge n. 140.

**L'articolo 13** stabilisce in proposito che tali interventi si concretizzano in contributi in conto interessi sui mutui conclusi dalle imprese con istituti di credito per un periodo non superiore ai 10 anni. Viene stabilito che il finanziamento dovrà mantenersi nel limite del 90% del volume massimo previsto per il circolante di programma e che i contributi si collocheranno tra l'85% e il 70% (secondo la valutazione sul livello del programma ricordata precedentemente e l'area di realizzazione delle attività). L'erogazione viene effettuata con scadenze annuali in base all'esposizione dell'impresa nei confronti dell'istituto mutuante.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera e) della Legge n.140, il Ministero, oltre agli interventi a diretto supporto della realizzazione di nuovi prodotti o miglioramento di prodotti esistenti e del loro utilizzo industriale e commerciale, è chiamato a concorrere a porre le imprese italiane in grado di svolgere ruoli attivi in società finalizzate alla realizzazione ed esercizio di sistemi applicativi. La previsione legislativa tiene conto delle particolari esigenze ed esperienze caratteristiche del settore dei sistemi applicativi spaziali e di quello dei sistemi elettronici ad alta tecnologia, nei quali sempre più frequentemente si determina l'esigenza di joint-venture sia per i necessari interscambi di tecnologie sia per la necessità di investimento di risorse finanziarie da parte delle imprese industriali per la promozione delle iniziative. Allo scopo di dare concreta attuazione a tale linea-guida, **l'articolo 14** del Regolamento prevede la concessione di finanziamenti diretti (o in alternativa l'assunzione di impegni pluriennali per il servizio di mutui con il sistema creditizio) finalizzati alla partecipazione di imprese italiane al capitale delle suddette società. Tali interventi - fisiologicamente legati all'ingresso delle imprese nazionali nei programmi industriali - potranno essere effettuati solo nei settori spaziale ed elettronico entro il limite del 20% delle disponibilità totali.

Si ribadisce che, nella definizione dei criteri generali, e nella predisposizione degli aspetti tecnici si è tenuto conto della casistica disponibile, analizzando situazioni "tipo" legate all'attività aziendale con l'intento di prevenire il verificarsi di punti viscosità procedurale, in grado di condizionare l'attività degli Uffici istruttori. A tale ultimo riguardo, si sottolinea che l'obiettivo principale è stato quello di associare la trasparenza di ogni fase dell'iter istruttorio alla snellezza delle procedure, al fine di tutelare sia l'interesse pubblico che l'attività degli operatori industriali interessati.



## ADDENDUM ALLA RELAZIONE

Lo schema di Regolamento recante la “disciplina per la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale” ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 della Legge n. 140/1999, dopo l’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Stato e l’esame preliminare del Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 giugno u.s. è stato presentato – giusta quanto disposto dallo stesso articolo 2 della Legge n. 140/1999 all’esame delle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento (X Commissione permanente del Senato e 10<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera).

Le dette Commissioni hanno in data 10 luglio scorso completato l’esame, esprimendo parere favorevole. La 10<sup>a</sup> Commissione della Camera, unitamente a tale favorevole parere, ha peraltro formulato alcune osservazioni (vedasi in proposito il parere unito in allegato).

*Sono state accolte, provvedendo di conseguenza ad apportare al testo le opportune modifiche, i suggerimenti contenuti nelle seguenti osservazioni:*

- prima osservazione, relativa all’articolo 4, riguardante la modifica dell’articolo 4, commi 3 e 5 allo scopo di consentire l’accesso agli interventi per ulteriori fasi di programma alle imprese già ammesse ad interventi previsti da tutte le altre normative nazionali e comunitarie per fasi iniziali;
- seconda osservazione, relativa all’articolo 5, comma 1, lett. h), e all’articolo 7, comma 1, lett. e), rivolta a consentire che gli interventi risultino più marcatamente orientati a promuovere la crescita delle PMI;
- la terza osservazione, concernente l’articolo 7, comma 2, recante una nuova e più attenta formulazione dell’impegno delle imprese a non produrre o commercializzare in un primo periodo i prodotti basati sui risultati del progetto o programma;
- la quarta osservazione, concernente l’articolo 7, comma 9, volta a ridurre il termine per la

conclusione del procedimento, al fine, in particolare, di tenere conto delle esigenze delle piccole e medie imprese;

- la quinta osservazione, concernente l'articolo 9 volta a disciplinare i compensi delle Commissioni per accertamenti sulla realizzazione dei progetti o programmi in analogia a quella prevista per i componenti del Comitato di cui all'articolo 2, prevedendo la definizione di compensi solo per i membri estranei all'Amministrazione statale;
- la sesta osservazione, concernente l'articolo 11, volta a prevedere un termine per l'esercizio del diritto di acquisizione del programma o progetto da parte dello Stato;
- la settima osservazione, concernente l'articolo 12, comma 1, riguardante la precisazione che alle esportazioni dei prodotti realizzati sulla base dei progetti della Legge n 140/99 dovrà applicarsi la disciplina riguardante export di armamenti e di materiali duali.

*Si è ritenuto per contro inopportuno accogliere la restante osservazione, per i motivi indicati di seguito:*

-l'osservazione riguardante l'articolo 12, comma 1 (applicazione della procedura ad "evidenza pubblica" prevista dall'articolo 11, comma 2), in quanto – essendo le due fattispecie nettamente diverse (l'articolo 11, comma 2 riguarda il caso in cui l'Amministrazione, acquisito il progetto, al fine di approvvigionarsi di prodotti realizzabili in base al progetto acquisito, debba procedere alla scelta dell'impresa appaltatrice, mentre l'articolo 12, comma 1 riguarda la richiesta, da parte dell'impresa che ha sviluppato il progetto poi acquisito dallo Stato, di rilascio di licenza per fabbricazione e commercializzazione a terzi – non sembra vi siano concreti spazi per una "procedura ad evidenza pubblica" in quest'ultimo caso.

## RELAZIONE TECNICA DI SPESA

All'articolo 1 del presente provvedimento è previsto che il Ministero delle attività produttive, al fine di promuovere il rafforzamento delle capacità e delle competenze del Paese nel campo delle tecnologie funzionali alla sicurezza nazionale effettua, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) della legge 11/5/1999, n. 140, interventi riguardanti la realizzazione, da parte di imprese industriali italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi relativi ai settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici comportanti lo sviluppo di tecnologie innovative.

Per tale finalità, all'articolo 2, comma 5 della citata legge 140/99 sono stati autorizzati limiti di impegno quindicennali di £ 64.100 milioni (€ 33.104.887,23), di £ 84.800 milioni (€ 43.795.545,04) e di 35.000 milioni (€ 18.075.991,46), rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.

Nella medesima legge 140/99, all'articolo 14, comma 3, è prevista altresì la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione del citato art. 2, comma 5 della stessa legge, provvedendo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

All'art. 2 del regolamento in esame è previsto, altresì, la costituzione di un Comitato al fine di assicurare il coordinamento e la razionale applicazione degli interventi di cui sopra.

Tra i componenti di tale Comitato sono previsti, unitamente ai rappresentanti delle varie Amministrazioni interessate, anche 3 esperti scelti tra personalità di alta qualificazione ed esperienza nei settori spaziale, aeronautico, meccanico o elettronico.

Per il compenso spettante a tali esperti si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dal combinato disposto dell'art. 2, comma 3, lett. f) e art. 3 della legge 140/99. All'onere derivante da tale disposizione è prevista la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 2 della stessa legge 140/99.

Pertanto il presente regolamento non prevede ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, rispetto a quelli già previsti dalla legge 140/99.